



La delibera del Se.C.I.T. sulla circolazione dei *trusts* esteri in Italia

Pubblichiamo la delibera del Comitato di coordinamento del Servizio centrale degli Ispettori tributari n. 37/98 dell'11 maggio 1998, avente ad oggetto "La circolazione dei *trusts* esteri in Italia".

IL COMITATO DI COORDINAMENTO

Vista la relazione (33 d.AJ254) degli ispettori tributari dr. Riccardo Greco e dr. Iginio Rossi avente ad oggetto: "La circolazione dei *trusts* esteri in Italia";

Udito il relatore dr. Maurizio Leo;

Rilevato che l'istituto del *trust*, pur non essendo direttamente disciplinato dalla normativa civilistica e fiscale nazionale, ha trovato ingresso nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1° gennaio 1992, a seguito della ratifica, senza riserve, della Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985, intervenuta con L. 16 ottobre 1989, n. 364;

Considerato che la mancata formulazione di riserve nella ratifica della Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985, comporta l'assoggettamento integrale dell'Italia alle norme convenzionali sancite dalla suddetta Convenzione e, in particolare, legittima il ricorso a qualsiasi modello di *trust* regolato dalle leggi dei diversi Paesi ove l'istituto ha trovato ingresso, con l'unico limite della verifica della configurabilità del *trust* attraverso il concreto confronto della corrispondenza del modello di istituto prescelto dal disponente con le caratteristiche del modello convenzionale indicate dall'art. 2 della predetta Convenzione (distinzione dei beni del *trust* dal patrimonio del *trustee*, intestazione degli stessi al *trustee* o ad altra persona per suo conto, obbligatorietà della condotta del *trustee* nell'amministrazione, gestione e disponibilità dei beni secondo le finalità del *trust* e le norme particolari impostegli dalla legge regolatrice);

Rilevato che, pur essendo previste dalle diverse discipline nazionali plurime modalità di costituzione dei *trusts* (per atto volontario del disponente, per precetto legislativo o giudiziario), la Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985 ha accordato il riconoscimento, in via naturale, al solo *trust* volontario, riservando eventuali estensioni alle altre tipologie ad esplicite dichiarazioni dei Paesi aderenti;

Preso atto che lo scopo dell'analisi effettuata dagli ispettori redigenti relativamente al possibile inquadramento civilistico e fiscale dell'istituto, volto a fornire, da un lato, un dato di confronto per l'amministrazione periferica per la risoluzione dei casi pratici e, dall'altro, uno stimolo alla riflessione, al fine di addivenire ad interventi di regolamentazione normativa;

Considerato che l'istituto in esame, pur necessitando di una puntuale disciplina normativa, appare in linea generale definibile come il negozio giuridico (accordo) con il quale uno o più soggetti (*settlers*) trasferiscono la proprietà di beni mobili, immobili ad un altro soggetto (*trustee*) con l'obbligo a carico di quest'ultimo di amministrarli e, alla scadenza dell'accordo o a scadenze periodiche, trasferire a soggetti beneficiari (*beneficiaries*) i redditi derivanti dalla gestione del *trust* oppure patrimonio originariamente trasferito;

Considerato che gli aspetti peculiari dell'istituto consentono di ritenere assoggettabile ad imposizione fiscale il *trust* in quanto connotato nei suoi elementi costitutivi (disponibilità di un patrimonio, percezione di un reddito, trasferimento della ricchezza nella forma e con il contenuto previsti dalle norme impositive) dalla capacità giuridico-economica alla contribuzione (art. 53 della Costituzione);

Considerato, tuttavia, che per una corretta applicazione delle imposte disciplinate dal nostro ordinamento all'istituto in esame, sia nel settore della imposizione indiretta che diretta, non è

prescindersi dall'intervento normativo che individua espressamente il trattamento tributario applicabile alla fattispecie nonché gli elementi essenziali dell'imposizione; non potendosi ritenere a tal fine idonea l'azione amministrativa che, ad oggi, si rende applicabile mutuando modelli normativi che in difficoltà si attagliano alla fattispecie stessa;

Ritenuto, comunque, di condividere le proposte formulate dagli ispettori redigenti in merito alla necessità di una evidenziazione dei *trusts* costituiti in Italia mediante idonea catalogazione meccanografica che ne permetta la conoscibilità sia ai fini giuridici che fiscali attraverso l'attribuzione del codice fiscale, della partita Iva e mediante individuazione di uno specifico codice di attività;

Ritenuto, altresì, di poter condividere in linea generale il complessivo inquadramento dell'istituto delineato, sotto il profilo fiscale, dagli ispettori redigenti, pur ribadendo l'imprescindibile necessità di un intervento normativo che disciplini espressamente la fattispecie;

Ritenuto, in particolare, di considerare possibile l'applicazione delle seguenti imposte alle singole operazioni di costituzione e di gestione del *trust* secondo le modalità di seguito indicate:

Imposte indirette

Il trasferimento dei beni nell'ambito del *trust*, per atto *mortis causa* o *inter vivos*, costituisce il presupposto impositivo ai fini dell'applicazione delle imposte indirette.

Costituzione del *trust per atto mortis causa*: in questo caso, al relativo trasferimento di beni, assimilabile al legato, si renderebbe applicabile l'imposta di successione, tranne nel caso in cui detto trasferimento, soddisfacendo le condizioni previste nell'applicazione del regime agevolato recato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 346 del 1990, così come modificato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 460 del 1997, risultasse esente dall'imposta.

Per quanto riguarda l'individuazione del soggetto passivo, condividendo il processo analogico operato dagli ispettori tributari nella delibera in esame, riterrrebbe possibile assimilare, sotto il profilo economico-tributario, l'istituto del *trust* a quello della sostituzione fedecommissaria disciplinata dall'art. 69 del codice civile, con conseguente applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 45 del D.Lgs. n. 346 del 1990. Da tale ricostruzione deriva l'imposta applicata sul trasferimento patrimoniale al *trustee*, sul quale incombe l'onere relativo all'adempimento degli obblighi formali e quello del pagamento dell'imposta mediante prelevamento di fondi dal patrimonio costituito in *trust*, dovrebbe essere applicata su un valore pari a quello dell'usufrutto sui beni facenti parte del patrimonio trasferito mentre il pagamento dell'imposta residuale, a carico del beneficiario, dovrebbe essere collegato al momento in cui il *trust* viene meno all'atto dell'at-

tribuzione finale dei cespiti al beneficiario stesso. Nel caso di *trust* perpetuo, avendo in questo caso l'istituto le caratteristiche di un vero e proprio trasferimento di proprietà, in sede successoria verrebbe tassato come tale, con conseguente applicazione dell'imposta relativa alla piena proprietà nei confronti del *trustee*; da effettuarsi mediante prelevamento di fondi dal patrimonio costituito in *trust*.

Per quanto riguarda l'aliquota d'imposta, essendo in presenza di un istituto specifico di tipo triangolare, nel cui contesto avviene il trasferimento dei beni, dovrebbe rendersi applicabile, così come evidenziato nella relazione in esame, l'aliquota riservata dal D.Lgs. n. 346 del 1990 agli estranei.

Costituzione del *trust per atto inter vivos*: in questo caso, il relativo trasferimento di beni connotato dalle caratteristiche della liberalità e comportante l'effetto della decurtazione del patrimonio del disponente, sarebbe attratto dalla disciplina sulle donazioni prevista dall'art. 809 del codice civile e, sotto il profilo fiscale, si renderebbe applicabile l'imposta sulle donazioni prevista dal Titolo III del D.Lgs. n. 346 del 1990.

Per quanto riguarda l'individuazione del soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta, si ritiene possibile applicare anche in questa ipotesi il trattamento previsto nel caso della sostituzione fedecommissaria sopra esaminata, in forza del richiamo operato dall'art. 58, comma 3, del D.Lgs. n. 346 del 1990 alle disposizioni contenute nell'art. 45 del medesimo decreto. Analogamente a quanto precisato con riferimento alle disposizioni testamentarie, nel caso in cui il *trust per atto tra vivi* soddisfi le condizioni previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 346 del 1990, ad esso verrebbe accordato il medesimo regime di esenzione dall'imposizione in virtù del richiamo contenuto nell'art. 55 del più volte citato D.Lgs. n. 346 del 1990.

Per quanto riguarda gli adempimenti, gli atti di costituzione di *trust inter vivos* recanti attribuzione di patrimonio, dovranno essere sottoposti alla registrazione entro il termine di venti giorni e il competente ufficio del registro procederà alla liquidazione dell'imposta di donazione, applicando il disposto di cui all'art. 56 del D.Lgs. n. 346 del 1990 nonché le norme procedurali riguardanti gli atti da registrare in termine fisso previste dal D.P.R. n. 131 del 1986.

Così come precisato nella relazione in esame, nel caso in cui l'atto di costituzione di *trust* non contempli la contemporanea attribuzione di un patrimonio, dovrebbe rendersi applicabile l'art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, che prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti pubblici e le scritture private autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

- Imposte dirette

I redditi che derivano dall'attività di gestione del

trust da parte del *trustee* e quelli che vengono eventualmente erogati, in virtù delle disposizioni del *settler*, ai beneficiari finali costituiscono il presupposto per l'applicazione delle imposte dirette previste dal nostro ordinamento.

Per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti passivi, così come emerge dalla relazione degli ispettori tributari, occorre fare riferimento, da un lato, al *trust* come soggetto passivo autonomo che risponde dell'obbligazione d'imposta con i beni assegnatigli dal *settler* e, dall'altro, ai beneficiari finali, qualora essi siano destinatari di proventi derivanti dall'attività gestoria del *trust*.

Quanto al *trust*, sembra possibile inquadrare detto soggetto passivo tra gli enti ricompresi nell'art. 87 del D.P.R. n. 917 del 1986, soggetti ad Irpeg. In particolare, qualora il *trust* abbia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività in Italia e svolga, in via esclusiva o principale, un'attività commerciale, si renderebbero applicabili le disposizioni recate dall'art. 95 del Tuir, mentre nel caso di ente non residente o non esercente attività commerciale, si renderebbero applicabili le disposizioni previste dagli artt. 108 e seguenti del medesimo testo unico.

Quanto ai beneficiari, sembra corretto contemplare la non imponibilità ai fini reddituali delle attribuzioni loro conferite dal *settler* come trasferimento di quota del capitale o del patrimonio costituito in *trust*, rilevando tali disposizioni nella successiva sede di attribuzione definitiva della proprietà sotto il profilo della imposizione indiretta. Qualora, invece, l'attribuzione ai beneficiari finali sia configurata dal *settler* come distribuzione della ricchezza prodotta dall'attività gestoria del *trust*, allora i relativi proventi dovrebbero essere tassati in dipendenza della loro qualificazione ricavabile dalle disposizioni dell'atto costitutivo del *trust* [essenzialmente come redditi di capitale - art. 41, lettera h), del D.P.R. n. 917 del 1986 - o come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - art. 47, lettere h) ed i), del D.P.R. n. 917 del 1986].

Poiché, come evidenziato dagli ispettori redigenti, la ricostruzione della fattispecie fin qui delineata comporterebbe la tassazione di uno stesso incremento di ricchezza sia in capo al *trust*, come reddito da questa prodotto, sia nei confronti dei beneficiari, come utile attribuito dal disponente e che deriva dall'utilizzazione del patrimonio costituito in *trust*, potrebbe essere contemplata una soluzione che eviti l'imposizione congiunta mediante la previsione della deducibilità in capo al *trust* della quota di reddito trasferita ai beneficiari. Tale deducibilità opererebbe alla stregua di una componente negativa del reddito d'impresa, nel caso di svolgimento, da parte del *trust*, di attività esclusivamente o prevalentemente commerciale ovvero quale onere deducibile dal reddito, nel caso il *trust* non svolga attività commerciale.

Osservato, per quanto riguarda i rapporti internazionali, che il modello OCSE per le Convenzioni

internazionali contro le doppie imposizioni, non comprendendo esplicitamente i *trusts* nell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni convenzionali, riferibile alle "persone" di cui all'art. 3, potrebbe ritenersi estensibile anche a dette entità, anche se la mancanza di apposite clausole volte a regolamentare tali figure può comportare problemi di carattere applicativo;

Rilevato, sul punto, che l'Amministrazione finanziaria, con risoluzione n. 104/E del 6 maggio 1997 ha affermato che nell'ambito soggettivo di applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni rientrano i *trustees* ed i beneficiari qualora vi sia un'attestazione delle competenti Autorità fiscali che certifichi la residenza delle suddette entità giuridiche, riconoscendole, in tal modo, soggetti giuridici autonomi e, ciò, alla luce della considerazione che il concetto di residenza convenzionale ricomprende presupposti "dell'assoggettabilità a tassazione e dello status di "persona";

Precisato che la risoluzione sopra citata è stata emanata con esclusivo riferimento ai *trustees* e non ad altri tipi di società che possono configurare l'esistenza di un *nominee* e che la certificazione delle Autorità fiscali estere circa la residenza dei soggetti rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione delle Convenzioni fiscali fornisce una sufficiente garanzia circa la sussistenza dei requisiti richiesti dagli Accordi per l'applicazione del regime convenzionale;

Ritenuto di prevedere, nelle modalità di applicazione delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni, specifiche regole sui *trusts* che uniformino i criteri da adottare ai fini della qualificazione dei redditi attribuiti dai *trusts* esteri a beneficiari italiani;

Ritenuto che l'intera materia oggetto di trattazione debba trovare in una armonica disciplina legislativa la regolamentazione dei diversi profili di indagine esaminati;

All'unanimità

DELIBERA

di far luogo alle seguenti segnalazioni

a) necessità della evidenziazione dei *trusts* costituiti in Italia mediante idonea catalogazione meccanografica che ne permetta la conoscibilità sia ai fini giuridici che fiscali;

b) necessità della previsione, nelle modalità di applicazione delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni, di specifiche regole sui *trusts* che uniformino i criteri da adottare ai fini della qualificazione dei redditi attribuiti dai *trusts* esteri a beneficiari italiani;

c) necessità di un intervento normativo diretto a disciplinare i diversi profili civilistici e fiscali dell'istituto esaminato.